

# FISCO PRATICO

## magazine

### Sintesi Srl

38100 Trento Località Lamar di Gardolo, 81  
Tel. 0461- 968.900 / 1 - Fax 0461- 968.989  
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione  
al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229  
[info@sintesiservizi.com](mailto:info@sintesiservizi.com)  
<http://www.sintesiservizi.com>

**Marzo 2007**

Anno IV  
N. 3

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Appuntamenti del mese Marzo 2007

**16 marzo**  
Venerdì

- Versamento Iva mese di febbraio 2007
- Versamento Iva su dichiarazione annuale relativa al 2006
- Versamento Ritenute fiscali
- Versamento Contributi previdenziali dipendenti e collaboratori
- Tassa annuale Libri contabili e sociali
- Invio dati delle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di febbraio 2007

**20 marzo**  
Martedì

- Presentazione elenchi Intra mese di febbraio 2007

### Sommario

- Pag. 1 ..... Scadenze del mese.
- Pag. 2 ..... Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali.
- Pag. 3 ..... Rimborsi IVA a soggetti non residenti in Italia.
- Pag. 4 ..... Sgravio dell'Iva a viaggiatori stranieri.

# FISCO PRATICO

## magazine

Marzo 2007

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali

#### Premessa

Le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.

#### Soggetti obbligati

Sono obbligati al versamento suddetto le società di capitali e precisamente: **Spa, Srl e Sapa**.

Sono obbligate al versamento anche:

- le società sopra indicate in **liquidazione ordinaria**;
- le società sottoposte a **procedure concorsuali** (con esclusione delle società fallite).

#### Soggetti esonerati

Sono esonerati dal versamento in questione:

- Le **società cooperative**;
- Le **società di mutua assicurazione**;
- I **consorzi** che non hanno assunto la forma di società consortili
- Le **società di capitali dichiarate fallite**.
- Altri tipi di società

#### Scadenza versamento

La scadenza del versamento è fissata al:

**16 marzo 2007**

#### Importi dovuti

La tassa è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri sociali e dalle pagine complessive.

L'importo da versare varia a seconda dell'ammontare del **capitale sociale esistente al primo gennaio 2007**:

- Se il capitale sociale all'1 gennaio 2007 è

inferiore o uguale a Euro 516.456,90, la tassa dovuta è pari a **Euro 309,87**;

- Se il capitale sociale all'1 gennaio 2007 è superiore a Euro 516.456,90, la tassa dovuta è pari a **Euro 516,46**.

Non assumono rilevanza le variazioni di capitale intervenute successivamente alla data del primo gennaio 2007.

#### Modalità di versamento

Il versamento dovuto deve essere effettuato **tramite modello F24**, sul quale riportare:

- Codice tributo: **7085**
- Periodo di riferimento: **2007**

#### Compensazione del tributo

L'importo della tassa in esame **può essere compensato** sul mod. F24 con eventuali crediti disponibili.

Si ricorda che è necessario presentare il mod. F24 anche se "a zero".

#### Ravvedimento operoso

L'omesso versamento della tassa in esame comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa **dal 100 % al 200 %** della tassa stessa.

Al fine di evitare la sanzione piena è possibile sanare l'omesso versamento con lo strumento del **ravvedimento operoso**.

L'utilizzo di tale strumento consente il versamento di una sanzione ridotta pari a:

- **3,75 %** se il ravvedimento è effettuato **entro il 15 aprile 2007**;
- **6 %** se il ravvedimento operoso è effettuato nel periodo **dal 16 aprile 2007 al 16 marzo 2008**.

**Non è possibile** sanare l'omesso versamento tramite ravvedimento operoso oltre 1 anno dalla scadenza del termine.

# FISCO PRATICO

## magazine

Marzo 2007

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

### Rimborso del credito IVA a soggetti non residenti in Italia

(art. 38 ter)

#### Rimborsi a soggetti residenti nella CE

I soggetti domiciliati e residenti nella CE, **senza identificazione diretta o rappresentante fiscale in Italia**, che siano soggetti Iva nello Stato CE in cui hanno la residenza o il domicilio, **purché non abbiano effettuato** operazioni in regime Iva in Italia (salvo quelle di seguito elencate), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'Iva detraibile relativa ai **beni mobili** e ai **servizi** importati o acquistati, purché di importo **non inferiore a Euro 200,00**.

Se l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore ad euro 200,00 il rimborso spetta annualmente, purché l'importo non sia comunque inferiore ad euro 200,00 (D.M. 18.02.99, n. 1758).

#### Operazioni dei soggetti residenti CE

Il rimborso spetta ai residenti nella CE che non abbiano effettuato in Italia operazioni Iva; sono tuttavia ammessi alla procedura anche i soggetti residenti nella CE che abbiano effettuato le seguenti operazioni Iva in Italia:

- prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili,
- cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, o relative a invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, marchi, insegne;
- prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica o legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili,
- prestazioni relative ad operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a prestiti del personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle.

#### Rimborsi a residenti CE identificati o rappresentati

I soggetti domiciliati e residenti nella CE, soggetti Iva nello Stato CE in cui hanno la residenza o il domicilio, se hanno proceduto all'identificazione diretta ai fini Iva, possono richiedere il rimborso Iva secondo le specifiche regole più avanti esposte. In caso di nomina del rappresentante fiscale si applica invece la normale procedura di rimborso.

#### Stabili organizzazioni di residenti nella CE

Le particolari regole relative alla presente procedura di rimborso Iva **non si applicano** per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia

#### Rimborso a residenti extra CE

Il rimborso Iva può essere richiesto anche dagli operatori economici domiciliati o residenti fuori CEE, **alle condizioni e nei limiti sopra indicati** per i soggetti residenti nella CEE, purché lo Stato estero applichi condizioni di **reciprocità** agli operatori economici residenti nella CEE.

#### Procedura

I soggetti sopraindicati non devono presentare la dichiarazione annuale Iva con richiesta di rimborso; per ottenere il rimborso devono presentare una specifica richiesta al centro operativo di Pescara (in precedenza all'Ufficio Iva di Roma) entro il termine massimo del **30 giugno dell'anno successivo** al trimestre di riferimento, **allegando** copia delle fatture e bolle doganali di acquisto e l'attestazione di essere soggetto Iva nel Paese di residenza (D.M.20.5.1982).

# FISCO PRATICO magazine

Marzo 2007

*Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria*

## Sgravio a viaggiatori residenti fuori CE

(art. 38 quater)

### Condizioni per lo sgravio

Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori CE di beni di **corrispettivo complessivo** comprensivo di Iva (riferito al totale dei beni acquistati presso lo stesso esercizio e risultanti da unica fattura) **superiore a • 154,94**, destinati all'**uso personale** o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori CEE, possono essere effettuate senza pagamento dell'Iva, attraverso lo **sgravio** ovvero, in alternativa, il **rimborso** dell'Iva pagata:

- **sgravio**: la cessione avviene **senza applicazione dell'Iva**;
- **rimborso**: la cessione avviene **con pagamento dell'Iva e successivo rimborso**.

### Procedura

I beni devono essere trasportati fuori della CE **entro il terzo mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Le procedure **alternative** da seguire sono le seguenti:

- 1) **sgravio**: l'esemplare di fattura consegnato al cliente straniero deve essere **restituito al cedente, vistato dall'Ufficio doganale** di uscita dalla CE, entro 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione; in caso di mancata restituzione il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione, mediante l'emissione di **nota di addebito**, entro 1 mese successivo alla scadenza del suddetto termine.

- 2) **rimborso**: il viaggiatore straniero restituisce al cedente l'esemplare della fattura **vistato dalla dogana entro il quarto mese successivo** all'effettuazione dell'operazione. In tal caso egli ha diritto di ottenere il **rimborso dell'Iva** pagata dal cedente il quale può recuperare l'Iva mediante l'annotazione sul registro degli acquisti.

### Indicazione estremi passaporto

A decorrere dal 1.1.2006 non è più richiesta l'indicazione nella fattura emessa dal venditore del bene, degli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente) dell'acquirente. Tali estremi saranno invece **riportati dall'ufficio doganale** sulla copia della fattura che l'acquirente deve restituire al venditore.